



COMUNE DI PATERNO CALABRO

Provincia di Cosenza

Regolamento per il servizio pubblico acquedottistico

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/04/2017

Sommario

CAPITOLO I - Gestione dell'acquedotto	4
<i>Art. 1 - Assunzione del servizio del pubblico acquedotto</i>	4
<i>Art. 3 - Proprietà delle tubazioni</i>	4
<i>Art. 4 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli immobili</i>	4
<i>Art. 5 - Interruzione del servizio di erogazione</i>	4
<i>Art. 6 - Priorità nella concessione delle utenze</i>	4
<i>Art. 7 - Danni alle condotte e tubazioni in genere</i>	4
<i>Art. 8 - Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione</i>	5
<i>Art. 9 - Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza</i>	5
<i>Art. 10 - Distribuzione dell'acqua</i>	5
CAPITOLO II - Forniture per uso pubblico	5
<i>Art. 11 - Definizione di impianti per uso pubblico</i>	5
<i>Art. 12 - Uso dei fontanini pubblici</i>	5
<i>Art. 13 - Vasche e cisterne pubbliche</i>	5
<i>Art. 14 - Prese d'acqua per scopi particolari</i>	6
CAPITOLO III - Forniture per uso privato	6
<i>Art. 15 - Forniture su strade canalizzate</i>	6
<i>Art. 16 - Soggetti ammessi alla fornitura</i>	6
<i>Art. 17 - Richiesta di allacciamenti</i>	6
<i>Art. 18 - Oneri di allacciamento a carico degli utenti</i>	6
<i>Art. 19 - Modalità di somministrazione</i>	7
<i>Art. 20 - Uso bocche antincendio</i>	7
<i>Art. 21 - Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi</i>	7
<i>Art. 22 - Distacco di alloggi allacciati ad unica presa</i>	7
<i>Art. 23 - Ampliamento della concessione</i>	7
<i>Art. 24 - Condotture private all'interno delle proprietà</i>	7
<i>Art. 25 - Collegamenti di impianti ed apparecchi</i>	7
<i>Art. 26 - Impianti di pompaggio</i>	8
<i>Art. 27 - Serbatoi</i>	8
CAPITOLO IV - Misurazione dei consumi	8
<i>Art. 28 - Tipo e calibro del contatore</i>	8
<i>Art. 29 - Posizione dei contatori</i>	8
<i>Art. 30 - Contatori in fabbricati con più utenze</i>	9
<i>Art. 31 - Custodia dei contatori</i>	9
<i>Art. 32 - Nolo contatore</i>	9
<i>Art. 33 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente</i>	9
<i>Art. 34 - Difettosa o mancata misurazione dei consumi</i>	9

<i>Art. 35 - Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto</i>	9
CAPITOLO V - Contratti di fornitura	9
<i>Art. 36 - Titolarità della concessione</i>	9
<i>Art. 37 - Contratto di utenza</i>	9
<i>Art. 38 - Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti</i>	10
<i>Art. 39 - Durata dei contratti di fornitura</i>	10
<i>Art. 40 - Uso dell'acqua</i>	10
CAPITOLO VI - Contabilizzazione dei consumi	10
<i>Art. 41 - Accertamento dei consumi - Letture dei consumi</i>	10
<i>Art. 42 - Tariffe - Ruoli di riscossione</i>	10
<i>Art. 43 - Anticipo dei consumi</i>	10
<i>Art. 44 - Risoluzione di diritto delle concessioni</i>	10
<i>Art. 45 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione</i>	11
<i>Art. 46 - Portata garantita</i>	11
<i>Art. 47 - Perdite, danni e responsabilità</i>	11
<i>Art. 48 - Pagamento dei consumi</i>	11
<i>Art. 49 - Ripristino delle utenze</i>	11
CAPITOLO VII - Disposizioni finali	11
<i>Art. 50 - Penalità</i>	11
<i>Art. 51 - Validità della fatturazione</i>	12
<i>Art. 52 - Regolamento come normativa contrattuale</i>	12
<i>Art. 53 - Decorrenza del regolamento</i>	12

CAPITOLO I - Gestione dell'acquedotto

Art. 1 - Assunzione del servizio del pubblico acquedotto

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto in privativa dall'Amministrazione Comunale, con gestione in economia. La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente. Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura di acqua potabile sono contenute nel presente regolamento.

Art. 2 - Costruzione della rete idrica

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti pubblici. In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

Eventuali diramazioni su strade vicinali o su strade e fondi privati potranno essere costruite a richiesta a spese del richiedente e purché i proprietari delle strade e dei fondi riconoscano la proprietà del Comune sull'intera diramazione fino all'apparecchio di misura, consentendo contemporaneamente l'imposizione della relativa servitù e riservando al Comune il diritto di far visitare in qualunque momento le tubazioni, nonché di allacciare a tali diramazioni, tubi per altre diramazioni.

Art. 3 - Proprietà delle tubazioni

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso di proprietà comunale.

Art. 4 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli immobili

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Acquedotto incardinato nel Settore Tecnico Comunale, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

Art. 5 - Interruzione del servizio di erogazione

Nessuna responsabilità può essere imputata al Comune per qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, potranno provvedere all'installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare e razionalizzare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

Art. 6 - Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche. Nel caso si rendesse impossibile soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 7 - Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta degli interessati, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 20% per spese generali.

Art. 8 - Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

È vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del Comune, effettuare qualsiasi tipo di operazione e/o lavori che interessano la rete di distribuzione stradale e le diramazioni fino al contatore. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere la valvola stradale del tubo di diramazione destinato all'utenza privata.

Art. 9 - Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare apposita richiesta al Comune.

Uguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.

Sono a esclusivo carico dell'utente le spese e i relativi diritti per le procedure di cui sopra.

Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del canone fisso e dell'eventuale consumo che, nonostante tutto dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

Art. 10 - Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- a) Per mezzo dei fontanini pubblici;
- b) Mediante concessione di utenze private.

CAPITOLO II - Forniture per uso pubblico

Art. 11 - Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) Tutti i fontanini pubblici e le vasche pubbliche;
- b) Le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali che saranno eventualmente realizzate;
- c) Gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei bagni pubblici, ove presenti;
- d) Gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) Gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) Le bocche antincendio insistenti sul suolo pubblico, ove presenti.

Art. 12 - Uso dei fontanini pubblici

L'acqua dei fontanini pubblici può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso. A tal fine, è ammesso soltanto il prelievo con bottiglie e secchi.

È fatto divieto, invece, di:

- a) Prelevare acqua dai fontanini pubblici con tubi di gomma o equivalenti;
- b) Fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità dei fontanini pubblici.

Lo scarico dei fontanini potrà essere destinato all'irrigazione di appezzamenti di terreno di privati cittadini, previa richiesta di utilizzo e corresponsione di un canone annuale stabilito dall'Amministrazione Comunale (cfr. attualmente Delibera G. C. n. 88 del 29/12/2016).

Art. 13 - Vasche e cisterne pubbliche

È vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate.

È fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.

Chiunque contamina l'acqua delle fonti dei pozzi e/o delle vasche è punito con un'ammenda sino a € 1.000,00 e salvo l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

Art. 14 - Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) Bocche antincendio;
- b) Bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini;
- c) Bocche per il lavaggio delle fognature;
- d) Bocche destinate ad altri scopi nell'interesse della collettività.

Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione compresa tra Euro 25,00 ed Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – TUEL e ss.mm.ii..

CAPITOLO III - Forniture per uso privato

Art. 15 - Forniture su strade canalizzate

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico e sia per altri usi.

In ogni caso, gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.

Per gli edifici prospicienti strade e piazze non provvisti di tubazioni stradali di distribuzione, i quali richiedano l'allacciamento alla rete, l'Amministrazione Comunale può accogliere dette richieste, sempre nei limiti della capacità e della potenzialità dei propri impianti, e compatibilmente con le possibilità finanziarie dell'ente. In dette ipotesi è fatta salva la possibilità di richiedere ai richiedenti un contributo economico per il finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.

Art. 16 - Soggetti ammessi alla fornitura

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili. Essa potrà essere concessa anche agli inquilini, i quali però, dovranno presentare all'atto della sottoscrizione del contratto l'autorizzazione e la garanzia del proprietario.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

Art. 17 - Richiesta di allacciamenti

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda redatta sui moduli predisposti dal Comune e resi legali con l'assolvimento dell'imposta di bollo.

La domanda, unica per ogni fabbricato, dovrà essere sottoscritta:

- a) Dal proprietario o dai proprietari;
- b) Dal costruttore, in caso di realizzazione di edifici nuovi;
- c) Inquilino (in questo caso la richiesta va corredata dall'autorizzazione e dalla garanzia del proprietario).

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che, da parte del richiedente si sia provveduto all'allacciamento alla rete fognaria e, in particolare, al regolare smaltimento delle acque reflue, con apposite condotte o canali di scarico, onde evitare rigurgiti ed impaludamenti, sia dentro che fuori dell'abitato.

Art. 18 - Oneri di allacciamento a carico degli utenti

Tutte le spese per la posa in opera e manutenzione della tubazione all'interno della proprietà privata, per la costruzione del pozzetto per l'eventuale collocamento del contatore e per la costruzione di un eventuale pozzetto per il collocamento di una bocca antincendio, rimarranno a completo carico dell'utente, e saranno eseguite secondo le istruzioni che verranno impartite di volta in volta dal Servizio Acquedotto.

Sono a carico dell'utente tutte le spese per la manutenzione della condotta dal contatore in poi e di ogni guasto della relativa rete domestica.

L'amministrazione provvederà, ove necessario, al riposizionamento dei contatori sui confini delle proprietà private servite dalla rete idrica. Nelle more di tale riposizionamento, l'attività di

manutenzione della rete ubicata all'interno della proprietà privata e dei relativi manufatti e impianti resta a completo carico dell'utente.

Una valvola di arresto per interruzione della distribuzione all'interno del fabbricato dovrà essere collocata il più vicino possibile al contatore, e comunque prima dello stesso.

Art. 19 - Modalità di somministrazione

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo, mediante contatore, secondo l'apposita tariffa da determinarsi a cura dei competenti organi comunali.

Art. 20 - Uso bocche antincendio

Eventuali bocche antincendio, realizzate presso le utenze domestiche, non dovranno aprirsi se non nel caso di incendio dello stabile per il quale le stesse furono richieste e delle relative aree di pertinenza. Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato a denunciare al Comune, nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperato la bocca antincendio per l'uso cui è stata destinata.

Art. 21 - Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla condotta stradale.

Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso dei condomini, verrà sistemato, a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato e, quindi, tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, collocati sul piano di accesso di ogni alloggio.

I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale.

L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'Amministrazione Condominiale.

Art. 22 - Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente. Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione, con speciale derivazione dalla condotta stradale.

Art. 23 - Ampliamento della concessione

L'utente che intendesse estendere la tubatura dell'acqua ad ampliamenti di fabbricati, ovvero a nuove costruzioni in aderenza di quelle già esistenti, o comunque variare l'utenza originaria deve darne comunicazione al Comune.

Art. 24 - Condotte private all'interno delle proprietà

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm dal piano campagna, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Art. 25 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

È vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque contenenti sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata una idonea valvola, cosiddetta di "non

ritorno", sugli impianti di adduzione. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 26 - Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. È assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 27 - Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato dei meccanismi di *troppo pieno* e di *scarico* e dovrà essere accuratamente protetto, in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Sarà cura del Comune eseguire periodicamente la pulizia dei serbatoi presenti sul territorio o, comunque, ogni qualvolta il Servizio Acquedotto riterrà opportuno farla eseguire.

CAPITOLO IV - Misurazione dei consumi

Art. 28 - Tipo e calibro del contatore

Il tipo e il calibro dei contatori sono prefissati dal competente Servizio Acquedotto comunale sulla base dei modelli presenti in commercio.

I contatori sono sempre di proprietà del Comune. Gli utenti risultano i consegnatari degli apparecchi di misurazione e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno agli stessi.

Le spese per la prima installazione e/o la sostituzione del contatore, previa espressa richiesta, sono a carico dell'utente interessato.

Art. 29 - Posizione dei contatori

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo tra l'utente ed il Servizio Acquedotto.

Di norma, l'installazione dei contatori sarà eseguita in apposite nicchie nell'immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale alla proprietà privata. L'amministrazione provvederà, ove necessario, al riposizionamento dei contatori attualmente ubicati presso i fabbricati o in altro luogo, ricollocandoli sui confini delle proprietà private servite dalla rete idrica, al fine di agevolare le operazioni di riscontro e gli interventi di manutenzione/sostituzione.

A monte del contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto d'arresto.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Acquedotto, potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione, saranno adottate adeguate misure e interventi d'ufficio, senza escludere la sospensione anche temporanea dell'erogazione. I costi dell'eventuale sostituzione d'ufficio del contatore saranno comunque posti a carico dell'utente interessato.

Art. 30 - Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore individuale.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno preferibilmente installarsi in un unico riquadro di facile accesso e lettura.

Art. 31 - Custodia dei contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o le nicchie ove sono ubicati i contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

Gli interventi abusivi di manomissione dei sigilli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno denunciati alla competente Autorità Giudiziaria e comporteranno le sanzioni di legge e di regolamento a carico del trasgressore.

Art. 32 - Nolo contatore

La quota fissa annuale per la manutenzione dei contatori è fissata in € 15,00 (dicasi euro quindici/00). Detta quota è rivedibile, da parte della Giunta Comunale o dall'organo a ciò preposto, contestualmente alla determinazione annuale delle tariffe del servizio idrico.

Nel caso di sospensione dell'utenza, qualora il proprietario intenda conservare la presa, è tenuto al mantenimento del contatore sigillato e al relativo pagamento della quota di cui sopra.

Art. 33 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

A richiesta dell'utente, l'ufficio provvederà alle opportune verifiche sul corretto funzionamento del contatore.

Qualora fosse riscontrata un'irregolarità tecnica di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua sarà valutato con decorrenza dall'ultima lettura relativa all'anno precedente sulla base delle risultanze della prova del contatore, con eventuale rimborso all'utente della quota non dovuta. Viceversa, se invece la verifica comprovasse l'esattezza dei dati del contatore e la conferma del corretto funzionamento dello stesso, l'utente sarà tenuto al rimborso delle spese di verifica.

Art. 34 - Difettosa o mancata misurazione dei consumi

Quando, per una causa qualsiasi, il contatore smetta di funzionare, il consumo da addebitare all'utente sarà commisurato alla media delle ultime 3 letture regolari effettuate.

Art. 35 - Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

CAPITOLO V - Contratti di fornitura

Art. 36 - Titolarità della concessione

Il titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione all'interno dell'atto, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 37 - Contratto di utenza

Ad ogni utenza dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune. Per utenza deve intendersi ogni contatore di erogazione.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati secondo i seguenti tempi e modalità:

- Per le nuove utenze: dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio e comunque prima dell'installazione dei contatori;
- Per le vecchie utenze (vulture per subentro): in qualsiasi momento, previa presentazione di richiesta al Comune. Per quest'ultime, dal momento della stipula del nuovo contratto, si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

Il contratto deve comunque far riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari.

Art. 38 - Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti

Sono a carico dell'utente le spese ed i diritti di segreteria, dovuti a norma di legge, per la stipula del contratto medesimo. Non sono previsti depositi cauzionali a carico degli utenti.

Art. 39 - Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura sono, di norma, a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può recedere dal contratto in ogni momento, fermo restando che il recesso e la disdetta del servizio avranno efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco, a cura del Servizio Acquedotto.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro un massimo di 7 giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale, da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Art. 40 - Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi.

CAPITOLO VI - Contabilizzazione dei consumi

Art. 41 - Accertamento dei consumi - Letture dei consumi

I consumi sono rilevati attraverso la presentazione dell'auto-lettura del contatore, a cura dei singoli utenti interessati, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno.

Qualora l'utente, nel termine stabilito dal precedente periodo, non provveda a presentare l'auto-lettura il consumo da fatturare verrà stabilito presuntivamente, considerando la media aritmetica dei consumi rilevati nei 5 anni precedenti all'anno di fatturazione.

Il Servizio Acquedotto ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture, verifiche, controlli supplementari e a campione.

Art. 42 - Tariffe - Ruoli di riscossione

Ai consumi, determinati come dall'articolo precedente, viene applicata la tariffa stabilita di volta in volta dall'Amministrazione Comunale con apposite Deliberazioni.

La riscossione avrà luogo previa emissione dei ruoli annuali determinati dall'ufficio del Servizio Finanziario/Tributi.

Art. 43 - Anticipo dei consumi

Non sono canoni a titolo di anticipi sui consumi a carico degli utenti.

Art. 44 - Risoluzione di diritto delle concessioni

Il contratto con l'utente si intende risolto e la concessione revocata, senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, per consolidata e totale morosità dell'utente, protrattasi per almeno un anno, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 45 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto idrico e la relativa derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a pagare le spese di riparazione.

In particolare, egli deve attuare le misure idonee ad evitare, durante i mesi invernali, gli eventuali pericoli causati dal gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 46 - Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione nella proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il Servizio Acquedotto ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato al regime di portata della condotta.

Art. 47 - Perdite, danni e responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessuna riduzione sui costi del consumo dell'acqua è comunque ammessa nei casi di eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti. Il Servizio Acquedotto non può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che possano derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 48 - Pagamento dei consumi

I pagamenti, da parte degli utenti, delle quote di consumo e delle altre prestazioni vanno effettuati secondo quanto prescritto nelle bollette/fatture emesse dall'ente gestore. Il pagamento va fatto di norma presso la Tesoreria Comunale, la quale curerà la riscossione nei modi stabiliti con il Comune nella convenzione di tesoreria.

In caso di inadempimento dei pagamenti, su segnalazione del Tesoriere, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere la concessione con recupero di tutti i crediti, a norma di legge, senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Art. 49 - Ripristino delle utenze

In caso di ripristino del servizio presso un utente moroso, quest'ultimo è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le attività di riattivazione svolte dal Servizio Acquedotto. Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art. 37, essendo da considerare, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.

CAPITOLO VII - Disposizioni finali

Art. 50 - Penalità

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00, secondo la gravità dei fatti e sulla base dell'apposita tabella allegata al presente regolamento.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dal Servizio Acquedotto, formalizzata dalla Giunta Comunale con propria delibera e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

Il Comune ha il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni situazione di morosità cessa e si ritorni allo stato normale del servizio.

Art. 51 - Validità della fatturazione

Gli eventuali reclami per errata lettura e misurazione del contatore o per altro motivo, non esonera l'utente dal pagamento, entro il termine stabilito, del consumo stimato ed addebitato.

Art. 52 - Regolamento come normativa contrattuale

Le norme del presente regolamento formano parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, il cui schema è allegato al regolamento medesimo.

Art. 53 - Decorrenza del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno della sua pubblicazione all'albo, ad avvenuta approvazione da parte dell'organo amministrativo competente.

<i>TABELLA RIASSUNTIVA SANZIONI (secondo modalità Legge n. 689/1981*)</i>		
<i>Descrizione</i>	<i>Articolo del Regolamento</i>	<i>Sanzione</i>
<i>Casi al di fuori di quelli previsti specificamente dal regolamento, per utilizzo acqua in assenza di contatore.</i>	<i>Art. 12</i>	<i>Min. € 150,00 Max € 900,00</i>
<i>Installazione di contatore diverso da quelli forniti dal comune, salva eccezione ultimo periodo.</i>	<i>Art. 13</i>	<i>Min. € 150,00 Max € 900,00</i>
<i>Rimozione/sostituzione contatore senza preventiva autorizzazione e mancata esibizione relativo verbale.</i>	<i>Art. 16</i>	<i>(utenze domestiche) Min. € 250,00 Max € 1.000,00</i> <i>(utenze non domestiche) Min. 1 annualità del canone Max 3 annualità del canone</i>
<i>Frode, manomissione sigillo, utilizzo acqua prima della stipulazione del relativo contratto.</i>	<i>Art. 20</i>	<i>Min. € 100,00 Max € 600,00</i>
<i>Cantieri sprovvisti di contatore o presenza di uno non funzionante.</i>	<i>Art. 35</i>	<i>Min. € 150,00 Max € 900,00</i>
<i>Utilizzo abusivo bocche antincendio private.</i>	<i>Art. 36</i>	<i>Min. € 2.000,00 Max € 6.000,00</i>
<i>Divieto di accesso ad estranei alle cabine di manovra pompe, pozzetti di distribuzione e prelievo acqua dagli idranti.</i>	<i>Art. 38</i>	<i>Min. € 100,00 Max € 600,00</i>
<i>(*) Art. 10 Legge n. 689/1981 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)</i>		

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore ad € 10,00 e non superiore ad € 15.000,00. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.